

(66)

S C H E M A D I C O N V E N Z I O N E
fra il R. GOVERNO
e il CONSORZIO del FIUME OLONA

1879

Il Consorzio del Fiume Olona già da secoli funzionante (con regolamenti propri) giusta la pratica amministrativa dei tempi si ricostituì in base alle leggi italiane nell'anno 1879 con uno Statuto Organico dichiarato dal R. Governo valido ed obbligatorio e per il quale il Consorzio stesso veniva investito del diritto fiscale per la esazione dei contributi e proventi consorziali, indipendentemente da qualunque superiore approvazione, come risulta dal Dispaccio 9 Aprile 1879 N.3569 del R. Ministero di A.I e C. nel quale sta scritto che "il Consorzio può in conseguenza svolgere nel miglior modo che crede la propria azione e conformarvi i propri ordinamenti all'infuori di ogni ingerenza governativa".

Il Consorzio Olona comprende in oggi N.1300 utenti raggruppati in N.750 Ditte regolarmente iscritte nel Catasto Consorziale, le quali usano da tempo immemorabile, delle acque del Fiume per la irrigazione di circa mille Ettari di terreno a prato a mezzo di N.270 bocche di presa e per il movimento di N.128 opifici, fra molini, cotonifici, cartiere, prodotti chimici, concerie ed altre svariate industrie.

Il Consorzio è retto da un Consiglio di Amministrazione di nove membri nominati dall'assemblea di 60 Delegati eletti alla loro volta dalla intera utenza. L'Ufficio comprende un Cancelliere Notaio, un Contabile Cassiere e uno scrivano. La Direzione tecnica del Fiume è affidata a tre Ingegneri e la vigilanza continua di essa è fatta da quattro custodi giurati.

Sopraggiunta la nuova legislazione sulle acque pubbliche (1916-1919) il Consorzio producendo il rogito 7 Maggio 1610 del notaio Giuseppe Grasso, in prova di avere, col pagamento di seimila scudi, ottenuto fin d'allora dal R. Fisco Spagnuolo il consolidamento in sé di tutti i diritti d'uso e di disposizione inerenti al Fiume Olona - domandò che dall'elenco delle acque pubbliche delle Provincie di Milano e di Como il fiume venisse escluso, in omaggio ai diritti acquisiti. E poichè, per la Prov. di Milano, fu invece proceduto alla iscrizione (l'elenco delle acque pubbliche della Prov. di Como ancora non fu approvato) così il Consorzio portò la questione, con ricorso 22 Dicembre 1921, av. al Tribunale delle Acque pubbliche in Milano, dove la causa è in corso di istruttoria.

Ritiene tuttavia l'Amm. del Consorzio che la causa potrebbe, con reciproco vantaggio, venire definita stragiudizialmente, su basi pratiche, le quali, pure adattandosi ai moderni criteri sulle acque pubbliche, (e come tale riconoscimento quindi l'Olona) colla conseguente vigilanza suprema degli organi della Pubb. Amm.ne, mantengano al Consorzio una sufficiente capacità ed autonomia amministrativa, perchè rimanga in grado di esercitare quelle funzioni vitali che, con indiscutibile vantaggio della economia generale della regione, da tanti secoli possiede, e senza delle quali verrebbe, con danno del paese, condannato alla sterilità ed alla decadenza.

I lineamenti essenziali di un tale accordo pratico tra lo Stato ed il Consorzio sembra dovrebbero corrispondere, per sommi capi, ai concetti seguenti:

A - Il Consorzio, in via di transazione, recederà dalla causa in corso, riconoscendo così legittima la iscrizione tra le acque pubbliche delle Prov. di Milano e di Como del fiume, per l'intero suo corso, come pure del canale della Bevera (suo principale tributario) colla conseguenza che il fiume dovrà essere sottoposto all'alta vigilanza degli organi della P. Amministrazione delle due Provincie.

B - Lo Stato a sua volta, riconoscerà, a norma delle leggi, dei titoli, del plurisecolare godimento, i diritti degli utenti d'Olona sulle acque del fiume, così come furono consacrati dal citato rogito Grasso del 1610.

È giusto e necessario, a tale proposito, di far presente, che queste acque, nell'interesse particolare della utenza e generale dei 40 Comuni da esse attraversati, furono dal Consorzio di continuo e notevolmente aumentate con acque a deflusso costante e ciò per sopperire alle frequenti e forti magre cui è soggetto questo piccolo fiume, e cioè:

1°) Colla sistemazione del Canale della Bevera nel Circondario di Varese, bonificando la paludosa valle in cui l'acqua ristagnava infestando la regione sottostante ai colli su cui sorgono gli abitati di Viggù, Brenno Useria, Cantello e Malnate.

2°) Colla introduzione nello stesso canale della Bevera dei due cavi aperti dal Diotti sul finire del XVIII secolo, alimentati da sorgenti talune delle quali dirette dapprima al lago di Lugano e da altre scaturienti nei territori svizzeri di Meridee di Arzo.

3°) Coll'acquisto e sistemazione di molte sorgenti perenni nei

Comuni di Induno, Velate, Sant'Ambrogio, Varese, Castiglione Olona, Torba, Lonate Ceppino e Fagnano

4°) Colla infissione in diverse fontane consorziali di ben 209 tubi acquiferi Norton

5°) e finalmente con espurghi e continue opere di manutenzione e miglioria al fiume, per lunga tratta di carattere torrentizio, come se si trattasse di un vero canale artificiale costruito e mantenuto dalla utenza.

Eliminata così la controversia giuridica, di massima, sulla natura del fiume, il Consorzio - sicuro che lo Stato non vorrà sopprimere il più antico e memorabile consorzio idraulico italiano che coi suoi secolari ordinamenti concorse a rendere tanto prospera, dal lato agricolo e industriale, la Valle Olona, propone, come modus vivendi pratico, dei rapporti futuri tra la P. Amministrazione e il Consorzio medesimo, le seguenti norme particolari, che della transazione dovrebbero formare parte integrante:

Doveri del Consorzio

1°) Sarà fatto obbligo al Consorzio di sottoporre all'esame e voto del Genio Civile di Milano e di Como qualsivoglia domanda, proposta o progetto di utenti o non utenti che, sia pure a scopo di miglioramento del regime d'Olona, tendesse a modificare l'attuale stato del fiume, come sarebbero i rettifili, le arginature, le chiuse di derivazione, i ponti stabili, gli acquedotti, le tombe semplici o a sifone e ogni altro manu-

fatto lungo o attraverso, sopra o sottopassante il fiume,

2) Le concessioni per simili opere verranno rilasciate, come sempre per il passato, dal Consorzio, ma colle norme e prescrizioni speciali che all'uopo verranno dettate dal Genio Civile della Provincia ove il lavoro deve essere eseguito

3°) Il Consorzio si obbliga a tutte sue cure e spese:

a) a mantenere in carica il proprio Ufficio d'Amministrazione costituito da un Notaio Cancelliere da un Contabile Cassiere e da uno scrivano, e il proprio Ufficio Tecnico di tre ingegneri con residenza l'uno a Milano, l'altro a Legnano, il terzo a Varese, presso le sedi dei tre reparti amministrativi in cui è diviso il Consorzio.

b) a mantenere in servizio quattro custodi giurati per la vigilanza continua del fiume e sue dipendenze e con residenza nei Comuni di Viggù per la Bevera, i Cavé Diotti e le Fontane in territorio Svizzero, di Varese, Legnano e Rho per l'Olona

c) ad eseguire espurghi, ove necessitino, del fiume e suoi tributari consorziali e a mantenere in buono stato tutti gli edifici idraulici e le opere di difesa costruiti dal Consorzio

d) a mantenere in osservazione i cinque idrometri, di cui uno lungo la Bevera e gli altri quattro lungo l'Olona

4°) Gli Ingegneri e Custodi del Fiume, se obiamati, seguiranno gli Ingegneri del Genio Civile nelle loro visite al Fiume per le constatazioni e spiegazioni del caso.

5°) Ogni anno l'Amministrazione del Consorzio rassegherà ad entram-

bi gli Uffici del Genio Civile di Milano e di Como un esemplare del RAPPORTO MORALE votato dall'Assemblea dei Delegati d'Olona sull'andamento e vicende del Consorzio e contenente anche i dati sulle osservazioni idrometriche all'Olona e alla Bevera.

F a c o l t à d e l C o n s o r z i o

6°) Per sopperire alle spese d'Ufficio, di direzione, di vigilanza, di espurghi e di manutenzione del fiume e sue dipendenze, il Consorzio, come da autorizzazione già avuta col succitato Dispaccio 9 Aprile 1879 del R. Ministero di A.I. e C. avrà il diritto di esigere anche coi mezzi fiscali dagli Utenti per l'uso delle acque d'Olona, per le licenze e concessioni i contributi portati dalla tariffa consorziali approvata dalla Assemblea dei Delegati.

7°) Il Consorzio potrà rilasciare licenze per le ordinarie opere di riparazione agli edifici e motori idraulici di proprietà degli Utenti, per spurghi delle roggie molinare (ossia dei canali industriali, di ragione privata, derivati dall'Olona o dalla Bevera), per semplici difese con palafitte muri di sostegno alle sponde, per estrazione dal letto d'Olona di ghiaia e sabbia, semprechè non venga alterato il regime delle acque

8°) Il Consorzio avrà pure facoltà di accordare licenze annuali per scarichi in Olona di rifiuti liquidi industriali. Queste licenze dovranno però sempre essere accompagnate dalle prescrizioni necessarie per una previa efficace depurazione dei detti rifiuti, affinchè questi tradotti nelle

acque del fiume non tornino nocivi nè alla igiene pubblica, nè alla irrigazione.

I proventi di queste licenze varranno a compensare al Consorzio le maggiori spese di vigilanza.

Con queste norme il Consorzio del Fiume Olona, sotto l'alta direzione degli Uffici del Genio Civile di Milano e di Como, potrà continuare nella esplicazione della propria opera nell'interesse della utenza e dei territori percorsi dal fiume, in base al proprio Statuto e ai propri Regolamenti, in quanto non siano in opposizione colle norme portate dalla presente convenzione.